

TI_GERICHTE 38.2025.77

TI Tribunale d'appello, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_38.2025.77

Erwägungen

E. 14

aprile 2022) e l'emanazione del giudizio cantonale, non andava considerato a tal punto eccessivo da costituire una violazione del principio di celerità. Visto che la censura di ritardo inammissibile si rivelava infondata, all'assicurato, patrocinato da un avvocato, è stato negato il diritto a ripetibili.

Inoltre in un giudizio 9C_216/2024 del 30 aprile 2025, concernente un assicurato al quale, dopo essere stato sottoposto a una perizia pluridisciplinare da parte dell'Ufficio AI, era stato negato il diritto a prestazioni dell'assicurazione invalidità, l'Alta Corte ha stabilito al consid. 2 che la durata complessiva di un anno e mezzo del procedimento (dall'inoltro del ricorso del 4 ottobre 2022 all'emanazione della sentenza del 3 aprile 2024) dinanzi a un Tribunale cantonale, il quale, ad eccezione della richiesta dell'anticipo delle spese e dell'udienza pubblica del 21 marzo 2024, era rimasto completamente inattivo, non eccedeva manifestamente quanto ritenuto usuale per una procedura di media complessità.

Con STCA 35.2023.30 del 22 maggio 2023, la cui causa al TF è stata stralciata dai ruoli con giudizio 8C_389/2023 del 21 agosto 2023 a seguito del ritiro del ricorso, questa Corte ha, del resto, ritenuto che non fossero dati gli estremi per riconoscere una denegata/ritardata giustizia a carico di un assicuratore LAINF, in quanto nel periodo che si estendeva tra la crescita in giudicato della sentenza di rinvio del TCA e l'inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia erano trascorsi cinque mesi, nei quali la procedura non era stata contrassegnata da inammissibili tempi morti.

Il Tribunale federale, per contro, in una sentenza 9C_831/2008 del 12 dicembre 2008, con cui ha stralciato dai ruoli il ricorso per denegata giustizia riguardante pretese nel settore AI, avendo la Corte cantonale emanato la relativa sentenza, ha deciso, nel contesto dell'esame del diritto a ripetibili, che alla luce dell'insieme delle circostanze la durata della procedura, rispettivamente il tempo occorso al Tribunale cantonale per statuire (due anni), in quel caso concreto, non potevano più essere considerati ragionevoli, benché un termine di ventiquattro mesi rappresenti una situazione limite.

L'Alta Corte, con pronuncia 9C_91/2025 del 7 marzo 2025, pubblicata in SVR 2025 IV Nr. 44 pag. 164, ha, poi, ammesso l'esistenza di una ritardata giustizia nel caso di un Tribunale cantonale che, sempre nell'ambito AI, dopo che gli atti della causa, sulla quale si era già chinato nel 2018, gli erano stati rinviati dall'Alta Corte nel febbraio 2021, era rimasto inattivo per più di due anni.

In una sentenza 5A_485/2025 del 16 luglio 2025, concernente una causa per ritardata giustizia relativa a un ricorso in appello contro un decreto cautelare pretorile stralciata dai ruoli, la nostra Massima istanza ha puntualizzato che in quel caso il tempo impiegato per emanare la sentenza di appello, ossia diciassette mesi dal deposito dell'appello e quindici mesi dalla fine dello scambio degli allegati scritti, appariva eccessivo, considerata la natura cautelare e sommaria della controversia.

Alla parte ricorrente sono, quindi, state assegnate le ripetibili.

Una ritardata giustizia è stata, altresì, riconosciuta da questo Tribunale con sentenza 35.2024.28 del 27 maggio 2024, in quanto l'assicuratore, benché fosse chiamato a decidere su una questione ben circoscritta e nemmeno particolarmente complessa (esistenza, o meno, di una copertura assicurativa per gli infortuni non professionali e, quindi, determinazione delle ore lavorate dall'assicurata settimanalmente), nel lasso di tempo di poco più di sei mesi intercorso tra la data in cui era stata interposta l'opposizione contro la decisione formale del

E. 18

agosto 2023 (18 settembre 2023) e l'inoltro del ricorso per denegata/ritardata giustizia (20 marzo 2024), non aveva compiuto alcun atto istruttorio volto a chiarire l'oggetto della lite e non si era determinato in merito alla vertenza.

2.7. L'art. 61 lett. a LPGA, valido fino al 31 dicembre 2020, prevedeva che la procedura deve essere semplice, rapida, di regola pubblica e gratuita per le parti; la tassa di giudizio e le spese di procedura possono tuttavia essere imposte alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il 1° gennaio 2021 è entrata in vigore una modifica della LPGA.

L'art. 61 lett. a LPGA enuncia ora unicamente che la procedura deve essere semplice, rapida e, di regola pubblica. Dalla medesima data è in vigore l'art. 61 lett. f bis LPGA secondo cui in caso di controversie relative a prestazioni, la procedura è soggetta a spese se la singola legge interessata lo prevede; se la singola legge non lo prevede il tribunale può imporre spese processuali alla parte che ha un comportamento temerario o sconsiderato.

Il Tribunale federale, in una sentenza 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.1., ha evidenziato che () eliminando il principio della gratuità generalizzata di cui all'art. 61 lett. a LPGA, il legislatore federale non ha voluto imporre in maniera generalizzata per tutta la Svizzera l'applicazione di spese giudiziarie al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, ma ha lasciato ai Cantoni la libertà di disciplinare la questione. Nulla impedisce a un Cantone in tale contesto di prevedere la gratuità della procedura integralmente o soltanto per alcune controversie (FF 2018 1334; BU 2018 S 668 segg; BU 2019 N 329 segg.). Se però un Cantone desidera imporre spese al di fuori del campo di applicazione dell'art. 61 lett. f bis LPGA, trattandosi di un tributo causale, deve prevedere una base legale formale chiara ed esplicita (art. 127 Cost.; DTF 145 I 52 consid. 5.2; 143 I 227 consid. 4.3.1; 124 I 241 consid. 4a, con riferimenti; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 2020, n. 209 ad art. 61 LPGA).

Nel Cantone Ticino vige tuttora il principio della gratuità generalizzata (art. 29 cpv. 1 Lptca/TI), come rilevato dall'Alta Corte nella citata STF 8C_265/2021 del 21 luglio 2021 consid. 4.4.3. e nella STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.1, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale.

Sul tema cfr. anche STF 9C_369/2022 del 19 settembre 2022; STF 9C_368/2021 del 2 giugno 2022; SVR 2022 KV Nr. 18 (STF 9C_13/2022 del 16 febbraio 2022); STF 9C_394/2021 del 3 gennaio 2022; Ares Bernasconi, Actualités du TF, 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 - frais judiciaires pour les tribunaux cantonaux des assurances selon la révision de la LPGA du 21 juin 2019, in RSAS 2/2022 pag. 107; Messaggio N. 8480 del Consiglio

di Stato del 21 agosto 2024 «Rapporto sull'iniziativa parlamentare presentata il 4 maggio 2021 nella forma elaborata da Lara Filippini e Sabrina Aldi per la modifica dell'art. 29 della Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni (Lptca) del 23 giugno 2008 (Implementazione della revisione LPGa alle spese giudiziarie dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni) e controprogetto».

La presente vertenza riguarda un ricorso per denegata/ritardata giustizia (cfr. consid. 1.4.; 2.2.).

Tale causa non costituisce una controversia relativa a prestazioni nel senso dell'art. 61 lett. fbisLPGA (cfr. STF 9C_65/2025 del 29 gennaio 2026 consid. 4.3.2, destinata alla pubblicazione nella Raccolta ufficiale; STF 8C_162/2022 del 9 agosto 2022 consid. 2.1.).

Di conseguenza, in concreto, constatata l'assenza di una base legale, non si riscuotono spese giudiziarie (cfr. STCA 38.2025.76 del 23 febbraio 2026 consid. 2.7.; STCA 38.2025.61-62 del 14 novembre 2025 consid. 2.9.; STCA 38.2025.34 del

E. 21

luglio 2025 consid. 2.10.; STCA 38.2023.6 del 15 maggio 2023 consid. 2.5.).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.